



COMUNE DI VIMODRONE
Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20055 – Vimodrone
Telefono 02250771 – Fax 022500316
Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it
Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK
Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

CENTRALE UNICA COMMITTENZA

Registro Interno n. 3

Registro Generale n. 61

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
CENTRALE UNICA COMMITTENZA**

Assunta nel giorno 15-02-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER AVVIO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. N.
50/2016 PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL DECRETO
LEGGE N. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA
LEGGE N. 120/2020 PER LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO
AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N., 50/2016 PER OPERE
STRADALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA E INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SULLE
PIATTAFORME STRADALI E PERCORSI VARI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO C.U.C.

Premesso che il Comune di Vimodrone ha necessità di concludere un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 avente opere interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi di pronto intervento sulle piattaforme stradali e percorsi vari;

Dato atto come il Responsabile unico di procedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l'arch. Carlo Tenconi il quale, per il tempo necessario per l'espletamento della procedura di affidamento, opererà all'interno dell'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza (di seguito per brevità anche CUC) di cui sotto, svolgendo le attività riconducibili al Rup e demandando, anche ai sensi dell'articolo 5 e ss della legge 241/1990, la competenza per le attività di carattere amministrativo (quali la valutazione della documentazione amministrativa, il provvedimento ammissione/esclusione, l'apertura delle offerte economiche e la formulazione della proposta di aggiudicazione) al Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC, a nome della quale sarà lanciata la procedura di gara sul sistema telematico Sintel e che presiederà il Seggio di gara in qualità di Autorità di gara unitamente a due testimoni

Rilevato come è stato redatto il progetto definitivo che è stato verificato e validato con apposito verbale del 11/02/2021;

Preso atto che il Comune di Vimodrone con determinazione registro generale n. 60 del 12/02/2021 ha evidenziato di aver verificato che per detti lavori non sussistono al

momento convenzioni Consip o della centrale regionale di riferimento attive e pertanto ha deciso di porre in essere una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge 120/2020, da svolgere sul sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia ossia la piattaforma Sintel approvando all'uopo gli elaborati progettuali ed assumendo la determinazione a contrarre da cui risulta che:

- le opere oggetto dell'accordo quadro sono le opere stradali occorrenti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale. Le opere possono essere definite in via generale ma non nella loro descrizione compiuta, nel numero e nella localizzazione. Essi dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Direzione dei Lavori nell'arco di tempo previsto di vigenza dell'Accordo Quadro. Pertanto le opere e le prestazioni di cui sopra saranno descritte e compiutamente disciplinate nell'ambito dei contratti applicativi e nei documenti di esecuzione di questi, quali gli ordini di lavoro emessi in esecuzione di ciascun contratto applicativo. In generale le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nell'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle piattaforme stradali, i camminamenti pedonali e le piste ciclopedinale e ciclabili non prevedibili nel numero ma che verranno eseguiti secondo le necessità e le tempistiche della Stazione Appaltante. Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche – qualitative stabilite dal presente capitolo, dai contratti applicativi e dagli eventuali progetti per le opere di manutenzione straordinaria. Si fornisce a titolo indicativo che le sole sedi viarie del Comune di Vimodrone hanno uno sviluppo di circa 36 km ricadenti in circa 4 kmq di territorio comunale. Le attività di manutenzione stradale comprendono il complesso delle azioni necessarie a ripristinare o mantenere nel tempo l'efficienza funzionale e le prestazioni nominali di tutti le piattaforme stradali, i camminamenti pedonali e le piste ciclopedinale e ciclabili. Esse hanno lo scopo di: garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione all'evoluzione tecnologica; ridurre il numero di sinistri, ottimizzando le procedure di intervento e garantendo la percorribilità e funzionalità delle arterie stradali e non. A titolo esemplificativo ma non esaustivo; sostituzione e/o messa in quota di chiusini e/o griglie (in ghisa, in cls, etc); ripristino o sostituzione dissuasori parapedenali in metallo; realizzazione di scavi in genere, rilevati, reinterri; formazione camerette d'ispezione; formazione reti raccolta acque bianche e/o nere; ricerca tubazioni o infrastrutture o elementi costituenti parte di reti tecnologiche site in piattaforme stradali; demolizioni e scariche di asfalti su sedi stradali e/o camminamenti; ripristini ammaloramenti di camminamenti, sedi stradali, parcheggi, piste ciclabili o ciclopedinale; stesa di asfalti su sedi stradali e/o camminamenti; formazione di camminamenti, sedi stradali, parcheggi, piste ciclabili o ciclopedinale; formazione e/o posizionamento di barriere stradali; ripristino e/o formazione di segnaletica stradale orizzontale e/o verticale; manodopera per verifiche infrastrutture stradali, movieri, etc
- le opere oggetto dell'accordo quadro sono rinconducibili all'unica categoria prevalente OG3, il CPV è: 45233441-9;
- gli appalti specifici e i relativi contratti applicativi saranno a misura sulla base dell'elenco prezzi indicato nell'ambito degli elaborati progettuali (cfr capitolo d'oneri art. 5 e ss)

- la durata dell'Accordo quadro è di 24 mesi. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il presente Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. In tal caso, per l'esercizio della facoltà di rinnovo, si dovrà porre in essere un apposito atto aggiuntivo, avente la medesima forma di quella principale, con adeguamento della garanzia definitiva.
- Il valore dell'Accordo Quadro è stimato in euro euro 491.803,28 oltre IVA, sulla base dei prezzi indicati negli elaborati progettuali, di cui euro 479.800,00 quale importo complessivo di spesa entro il quale durante la vigenza dell'Accordo Quadro possono essere affidati gli appalti specifici aventi ad oggetto i lavori contabilizzati a misura secondo l'elenco prezzi indicato negli elaborati progettuali ed euro 12.003,28 quale importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. per oneri della sicurezza non ribassabili. Considerata l'opzione del rinnovo, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo, cui raggagliare i requisiti di qualificazione, è di euro **983.606,56** di cui euro 24.006,56 per oneri della sicurezza non ribassabili. Il valore economico stimato dell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto e individuare il quadro economico dell'accordo quadro, atteso che come sopra indicato l'accordo quadro definisce "la cornice" contrattuale inherente alle condizioni e le modalità con cui saranno poi affidati i singoli lavori oggetto degli appalti specifici e relativi contratti applicativi che il Comune di volta in volta vorrà eseguire.
- A fronte di quanto sopra, la qualificazione necessaria per l'esecuzione di lavori oggetto dell'Accordo Quadro è il possesso dell'attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento, ai lavori da assumere ossia OG3 classifica III;
- Ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 il valore stimato di cui sopra **comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari ad euro 105.727,42** come risultanti dagli elaborati progettuali;
- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 si stabilisce di non procedere alla suddivisione in lotti, atteso che, l'eventuale suddivisione in lotti non garantirebbe una visione complessiva con il rischio di dilatazione dei tempi di consegna, comporterebbe difficoltà di coordinamento e risulterebbe economicamente non vantaggiosa per il Comune; inoltre, non appare ipotizzabile neanche una eventuale suddivisione logistica/cantieristica;
- si è disposto di inserire l'applicazione della Clausola sociale, in particolare i concorrenti dovranno dichiarare l'accettazione della seguente clausola: "L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/02/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa;
- Nell'ambito degli elaborati progettuali, si è proceduto all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11/10/2017 relativi all'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;

- I lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono subappaltabili nei limiti del 40% per le seguenti ragioni:
 I lavori in appalto, sono riferiti ad un complesso di interventi da effettuarsi in maniera continuativa da operatore in possesso della necessaria qualificazione. Per cui è necessario che l'operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e provveda a garantire la conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, secondo le prescrizioni del Capitolato d'Oneri e del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Poiché il subappalto è un istituto che prima di tutto consente all'appaltatore di delegare a terzi l'esecuzione di una parte dell'appalto (e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente tutto l'appalto) si ritiene che, per le caratteristiche ed i tempi di esecuzione delle lavorazioni da eseguire, per le caratteristiche del Cantiere da installare, detta "delega" a terzi possa essere autorizzata sino al limite del 40% dell'importo complessivo di contratto;
- Per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dell'appalto di che trattasi, data anche l'urgenza di procedere, si è deciso di attivare una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 previa consultazione di n. 10 operatori, individuati previa indagine di mercato di cui il Comune ha trasmesso le risultanze e gli operatori da invitare da svolgere sul sistema telematico messo a disposizione dalla regione Lombardia, piattaforma Sintel;
- quale criterio di aggiudicazione, si è deciso di prevedere il minor prezzo mediante ribasso che verrà poi applicato in sede di esecuzione e affidamento dei singoli appalti specifici applicato sull'elenco prezzi indicato negli elaborati progettuali. Si considera che, tenuto conto del valore stimato dell'Accordo Quadro, del luogo di esecuzione e ubicazione geografica degli appalti specifici e contratti applicativi che verranno attivati, delle relative caratteristiche tecniche e delle precedenti partecipazioni ad appalti analoghi, non sussiste un interesse transfrontaliero. Per quanto concerne le offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse risulti non inferiore a cinque, si prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale come previsto dal dl 76/2020 e ai sensi dell'articolo 97 comma 2 bis del D.lgs. n. 50/2016. Pertanto occorrerà prevedere che risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicina (senza uguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia. Il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma Sintel qualora la medesima al momento di effettuazione dello stesso risulti aggiornata con i disposti degli atti di gara aggiornati alla normativa sopravvenuta. In mancanza, al calcolo si procederà off line mediante foglio di calcolo acquistato da Maggioli. In ogni caso in caso di discordanza, prevarrà detto foglio di calcolo. Nel caso in cui le offerte ammesse fossero inferiori a cinque, il Rup deciderà se sussistono le condizioni per esercitare la facoltà prevista dal comma 6 ultimo periodo dell'articolo 97 del D.lgs.n. 50/2016 e in ogni caso la verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016 . Occorrerà prevedere che in caso di uguali migliori offerte e/o di uguali secondi migliori offerenti si procederà alla loro rispettiva individuazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924;

Rilevato come per l'individuazione degli operatori economici da consultare è stata attivata l'indagine di mercato, mediante la pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma telematica Sintel di un avviso di manifestazione di interesse. L'esito della indagine di mercato è contenuto nel verbale, trasmesso dal settore tecnico in cui sono

enucleati gli operatori economici da invitare e che per motivi di riservatezza contenuti nell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto come il Comune ha demandato l'espletamento di questa gara all'Ufficio Comune operante come centrale unica di committenza, costituito a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de Pecchi e Comune di Rodano e approvata dai rispettivi Consigli Comunali (da ultimo con deliberazione C.C. n. 89 del 19/12/2019 adottata dal Comune di Vimodrone, deliberazione C.C. n. 6 del 28/01/2020 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi, deliberazione C.C. n. 64 del 19/12/2019 adottata dal Comune di Rodano) in linea con quanto previsto dall'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare con gli atti sopra citati si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (di seguito nel presente atto per brevità anche "CUC") con sede presso il Comune di Vimodrone, che avrà la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati, per tutte le procedure che, in base alla citata convenzione, i medesimi Comuni associati demanderanno alla stessa, e si è disciplinata la suddivisione delle competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune. Sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 della citata convenzione, vi è l'approvazione del progetto dell'acquisizione da effettuare e l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino proposta di aggiudicazione, demandando invece, alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'affidamento;

Rilevato come, sulla base degli elementi e delle prescrizioni contenute nel progetto e nella determina a contrarre approvati con la determinazione sopra citata dal Comune si sono predisposti gli atti per poter avviare la procedura negoziata di che trattasi sul sistema di intermediazione telematica messo a disposizione dalla Regione Lombardia piattaforma Sintel, costituiti dalla lettera di invito con relativi allegati (All. 1 domanda di partecipazione, All. 1bis DGUE, All. 2 Dichiarazione per copia conforme, All. 3 Modalità tecniche utilizzo Sintel, All. 4 Avvalimento, All. 5 Dihciarazione di offerte economiche) tutti atti che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Per quanto concerne il DGUE, conclusa la fase di sperimentazione del servizio per la compilazione del Documento di gara elettronico (ESPD), fornito dalla Commissione europea, in linea con il comunicato dell'Agid del 10/05/2019, per questa procedura, si è fatto riferimento alle Linee guida n. 3 del 18/07/2016 a cura del Mit per la compilazione del modello di formulario di DGUE, utilizzando l'apposito file editabile, in attesa dell'attivazione dei servizi di produzione del DGUE nazionali; Per la fissazione del **termine per la ricezione delle offerte, si è valutato ragionevole prevedere la data del 25/02/2021** data l'urgenza di procedere palesata dal Comune di Vimodrone. Da ultimo si rileva come a seguito di conversione in legge con modifiche del D.L. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, è stato inserito nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 1° novità che "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. In esecuzione di ciò, è stata predisposta la bozza di avviso di avvio della procedura, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che sarà pubblicata sul sito della Stazione Appaltante;

Verificato come:

Determinazione CENTRALE UNICA COMMITTENZA n.3 del 15-02-2021 COMUNE DI VIMODRONE

- utilizzando per la procedura di che trattasi un sistema telematico, con riguardo alla registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici si rileva che la Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di attivazione della presente procedura non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la Consip effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte negli atti di gara;
- l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza è legittimato ad attivare la procedura di acquisizione di che trattasi in quanto stazione appaltante qualificata avendo ottenuto il seguente codice AUSA: n. 0000543575;

Ritenuto di acquisire il codice CIG tramite sistema SIMOG e a tal fine il CIG sarà assunto a nome del Rup Arch. Carlo Tenconi operante all'interno dell'Ufficio comune CUC per il tempo necessario all'espletamento della procedura di che trattasi e poi, al termine della procedura sarà operato un trasferimento in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio per quanto concerne la fase di esecuzione dell'appalto e cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza;

Dato atto come sulla base della deliberazione di ANAC n. 1121 del 29/12/2020 , il contributo ANAC a carico della Stazione appaltante è fissato nell'importo di euro 375,00 tenuto conto del valore indicato nella determinazione a contrarre sopra citata; per procedere al pagamento del contributo Anac si è già assunta una precedente determinazione di impegno di spesa generale per l'anno 2021, n. 762 del 10/12/2020 imp. n. 251/2021 che, se del caso, sarà successivamente integrata;

Rilevato come il responsabile individuato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vimodrone, che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali

Dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC;

Visti:

- il DPR 207/2010 e s.m.i per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 50/2016
- il dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020
- il DLgs. n. 267/2000;

In esecuzione del Decreto Sindacale n° 8 del 20/05/2020 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa Chiara Gregorini l'incarico di Responsabile del Settore contratti ed affari legali e della Centrale Unica di Committenza;

DETERMINA

1. Di approvare, in esecuzione alla determinazione a contrarre R.G. n. 60 del 12/02/2021 assunta dal Settore Tecnico, gli atti di gara allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e segnatamente, la bozza di lettera di invito con relativi modelli di dichiarazione (All. 1 domanda di partecipazione, All. 1bis DGUE, All. 2 dichiarazione per copia conforme, All. 3 Modalità tecniche utilizzo Sintel, All. 4 avvalimento, All.5 Dichiarazione di offerta economica) per poter procedere allo svolgimento di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020 convertito con modificazioni nella legge 120/2020 per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto opere interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi di pronto intervento sulle piattaforme stradali e percorsi vari.
2. Di approvare la bozza di avviso di avvio della procedura, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in esecuzione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del dl 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020.
3. Di prendere atto degli operatori da consultare e degli elaborati progettuali e della determinazione a contrarre approvati con determinazione registro generale n. 60 del 12.02.2021.
4. Di richiedere il codice CIG, che sarà assunto a nome del Rup Arch. Carlo Tenconi , operante all'interno dell'Ufficio comune operante come CUC per il tempo necessario all'espletamento della procedura di che trattasi e poi, al termine della procedura sarà operato un trasferimento in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio per quanto concerne la fase di esecuzione dell'appalto e che cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ANAC e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza.
5. Di procedere ad avviare la gara sulla piattaforma Sintel e di effettuare il pagamento del contributo Anac per l'assolvimento della tassa Anac, dando atto che per quanto concerne l'importo necessario per il pagamento del contributo Anac, questo risulta già essere impegnato sul capitolo di riferimento impegno n. 251/2021 assunto con determinazione registro generale n. 762 del 10/12/2020 e si provvederà alla

- liquidazione dello stesso allorquando verrà contabilizzato da ANAC mediante il MAV quadrimestrale di competenza;
6. Di trasmettere la presente determinazione all' ufficio segreteria e all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vimodrone per gli adempimenti di competenza.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Gregorini Chiara